

TAR Firenze, Sezione II - Sentenza 18/05/2007 n. 762  
d.lgs 163/06 Articoli 1 - Codici 1.1

Va esclusa la sussistenza del controllo analogo nel caso in cui l'ente locale è titolare soltanto dell'1% del capitale della società affidataria, percentuale di assoluta minoranza. Tale dato di fatto già rende impossibile al comune l'esercizio nei confronti della società affidataria del "controllo analogo" a quello esercitato sui propri uffici, dato che lo statuto, all'art. 16 (Decisioni dei soci-quorum) dispone espressamente che "le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino i quattro quinti del capitale sociale".